

PAOLO GROSSI

GIULIANO VASSALLI : IL GIURISTA

1 – Sono convinto che uno dei privilegi della mia ormai lunga vita sia stato quello di aver potuto godere di una non episodica familiarità con Giuliano Vassalli, e, se qualcuno se ne meravigliasse essendo lui un penalista ed io uno storico del diritto di educazione sostanzialmente civilistica, dovrei precisare che ciò è inizialmente avvenuto in grazia delle mie personali ricerche intorno all'opera scientifica del padre (che era, come molti sanno, l'insigne civilista e storico del diritto Filippo Vassalli)<sup>1</sup>.

Si trattava, per me, di una familiarità assai appagante, giacché mi permetteva l'effettiva conoscenza di un personaggio veramente singolare.

Singolare, in primo luogo, per la sua straordinaria unitarietà: il suo tratto esteriore - fatto di signorilità, di discrezione, di rispetto verso l'interlocutore - era in perfetta corrispondenza con un tratto interiore contrassegnato dalla tendenza al dubbio – un dubbio sempre *critico*, mai *scettico* – e, conseguentemente, da un lato, alla auto-critica, dall'altro, alla sincera disponibilità all'ascolto dell'altro, anche del diverso da sé. Tutto questo ha un preciso significato: lo spontaneo esercizio da parte di Giuliano di quella virtù grande che è l'umiltà, necessaria in un intellettuale che faccia della ricerca scientifica il proprio alto e difficile mestiere.

Una manifesta dimostrazione di questo atteggiamento a lui connaturale ce la dette nel 2001, quando, terminata una lunga e ardua gestazione, pubblicò il libro sui delitti di Stato nella Germania post-nazista e post-comunista, "Formula di Radbruch e diritto penale"<sup>2</sup>, una delle prove più nobili della letteratura giuridica italiana tra i due secoli, dove passione civile, sollecitazioni etiche, apertura culturale e provvedutezza tecnico-giuridica venivano felicemente a congiungersi. Dal cantuccio umbratile del suo scrittoio Vassalli, dopo avere attenuato la rilevanza della pubblicazione mediante un sotto/titolo decisamente riduttivo<sup>3</sup>, tiene a rivolgersi al lettore chiedendogli di "giudicare con tolleranza questo lavoro di amanuense, o poco più, compiuto da un vecchissimo professore, ancora malinconicamente amante di diritto penale e di giustizia"<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Civilista che faceva spicco – grazie anche alla sua preparazione storico-giuridica – sul gregge numerosissimo dei meri esegeti. Ne erano dimostrazione la sua prolusione genovese del 1919 sulla legislazione eccezionale di guerra, quella romana del 1930 insofferente alle chiusure dell'assolutismo giuridico italiano, i saggi dell'immediato secondo dopoguerra sulla missione del giurista (1950), sulla estrastatualità del diritto civile (1950), sull'esame di coscienza di un giurista europeo (1951). Il mio ripensamento dell'opera vassalliana si è concretato in: P. GROSSI, *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)* (1997), ora in P. GROSSI, *Nobiltà del diritto – Profili di giuristi*, Milano, Giuffrè, 2008.

<sup>2</sup> *Formula di Radbruch e diritto penale – Note sulla punizione dei 'delitti di Stato' nella Germania post-nazista e nella Germania post-comunista*, Milano, Giuffrè, 2001.

<sup>3</sup> Il riferimento è al sotto/titolo voluto dall'Autore e riducente a delle semplici 'Note' uno svolgimento che si risolve, al contrario, in un'ampia e solida costruzione filosofico-giuridica, comparatistica e tecnico-giuridica.

<sup>4</sup> *Formula di Radbruch e diritto penale*, cit., Prefazione, p. XIII.

Amanuense! Quasi che lui fosse il copiatore di pagine scritte da altri! Ed erano, al contrario, pagine pensate sofferte redatte da uno dei giuristi italiani maggiormente consapevoli che il diritto è per suo intrinseco carattere espressione primaria di una civiltà e realizzatore in essa di giustizia. L'umiltà – che in lui era sincerissima, come ho verificato da tante testimonianze personali - è qui arrivata a minimizzare immeritadamente un'opera ragguardevole sotto parecchi profili e a diventare quasi auto-lesionismo.

2 – C'era in lui – lo abbiamo detto più sopra – una sincera disponibilità all'ascolto, anche del diverso. Ed è vero.

Nel 1968, unendosi a un ricordo collettivo dell'anti-legalista ed anti-formalista Tullio Ascarelli<sup>5</sup> e puntando sul saggio ascarelliano forse più citato e discusso e anche rifiutato "Interpretazione giudiziale e Corte Costituzionale"<sup>6</sup>, pur non potendo condividere la tesi indubbiamente oltranzistica "che la norma giuridica non ha valore al di fuori della sua 'riformulazione' interpretativa"<sup>7</sup>, senza respingerla apoditticamente, la discute, qualificandola come "posizione indubbiamente suggestiva anche per chi abbia dei rapporti tra norma ed interpretazione in generale una concezione diversa"<sup>8</sup>.

All'insegna di una medesima disponibilità è il suo approccio con Giacomo Delitala, personaggio che, per molti versi, ammira<sup>9</sup>, ma che gli è sempre più lontano in quanto portatore di un sapere giuridico depuratissimo, di un diritto penale ridotto al cristallo di una inappagante anche se formalmente suadente geometria. Rispetto agli anni giovanili, il distacco culturale si fa, con la piena maturità, sempre più profondo, senza però sfociare in negazioni assolute o dissensi conclamati, che non erano congeniali alla naturale dialogicità del suo pensiero. Vassalli, infatti, non poteva non dissentire dall'insegna all'ombra della quale Delitala (insieme ad Antolisei) aveva varato nel 1934, nel solco della metodologia tecnicistica di Arturo Rocco, una nuova fase della 'Rivista italiana di diritto penale': "la scienza del diritto, intesa come elaborazione e costruzione del sistema di un determinato ordinamento giuridico, non è, e non vuole essere, filosofia"<sup>10</sup>. Per lui, invece, il diritto – e, conseguentemente, la scienza particolare che lo assumeva a suo oggetto di conoscenza – quale dimensione essenziale di una civiltà e, quindi, della stessa storia umana, non poteva non essere anche una filosofia in ragione dei valori in esso impressi e da esso espressi.

---

<sup>5</sup> *Interpretazione giudiziale e Corte Costituzionale (a proposito di un recente progetto legislativo)*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Milano, Giuffrè, 1968, vol. IV, p. 2352 (ora in: G. VASSALLI, *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1997, Vol. I, T. I).

<sup>6</sup> Risalente al 1957, ora in: T. ASCARELLI, *Problemi giuridici*, I, Milano, Giuffrè, 1959.

<sup>7</sup> Così Vassalli riassume le conclusioni ascarelliane, tutte tese a una valorizzazione del momento interpretativo (*Interpretazione giudiziale e Corte Costituzionale*, cit., p. 158).

<sup>8</sup> *Interpretazione giudiziale e Corte Costituzionale*, cit., p. 159.

<sup>9</sup> Per una testimonianza di questa ammirazione, vedi quanto Vassalli scrive, nel 1984, in *Il fatto negli elementi del reato*, ora in *Scritti giuridici*, cit., Vol I, T. II, p. 893.

<sup>10</sup> *Rivista italiana di diritto penale*, VI (1934).

Quando, nell'84, partecipa alle onoranze a Delitala, egli riprende idealmente in mano il saggio che, più di ogni altro, assurge al rango di manifesto delle certezze metodologiche dell'onorato, un saggio in cui la riflessione teorica svetta in altissimi pinnacoli gotici, cioè "Il fatto nella teoria generale del reato"<sup>11</sup>, pubblicato nel 1930 e riedito nel '75<sup>12</sup>. Rifletterci sopra è per Giuliano una occasione pròvvida per dialogare. La distanza metodologica non ridonda in contrapposizioni e demolizioni, concretandosi piuttosto in un tentativo di comprensione; la quale si realizza grazie all'inserimento della tendenza culturale professata in quel saggio ben all'interno del momento storico che la aveva prodotta, gli anni Trenta, anni di chiusure dogmatiche da parte della penalistica italiana<sup>13</sup>. L'unico esorcismo messo in atto è la storicizzazione delle pagine di Delitala, espressione di un concettualismo dominante tra i giuristi, sia perché corrispondeva al tentativo di raggiungere il miraggio di una scienza pura, sia perché, rendendo il giurista un intellettuale impassibile, lo proteggeva dalle gravzze di un potere politico allora assai ingombrante<sup>14</sup>.

Un siffatto atteggiamento, che è fondamentalmente un mettersi nei panni dello scrivente di cui si valuta uno scritto e che si traduce in una autentica *comprensione*, guida Vassalli quando, nel 1981, nella grande assisa messinese celebrativa del cinquantenario della Casa Editrice Giuffrè e dove si fa il punto sulla scienza giuridica italiana di quel periodo, egli è chiamato a disegnare le linee di svolgimento de "L'esperienza scientifica nel diritto penale"<sup>15</sup>. In quella sede, dove il non facile compito è quello di vagliare una vasta produzione di scienziati appartenenti alle più disparate scuole e mossi da assai diversificate scelte metodologiche, la bussola del valutatore è sempre la ricerca delle ragioni che sorreggono le scelte operate da questo o quel giurista. Il risultato è un pacato e sereno discorso alieno da condanne o assoluzioni, costantemente teso a immergere le singole voci nei loro differenti contesti culturali.

3 – Tiriamo qualche prima conclusione sulla statua interiore del giurista di cui qui si parla: no al tecnicismo giuridico (malgrado la sua laurea con Arturo Rocco), perché tutto il diritto – e, in particolar modo, il diritto penale – è una filosofia; no a un diritto quale architettura squisitamente razionale (alla Carrara, per intenderci); sì a una visione che potremmo non scorrettamente chiamare storicistica, perché variano i problemi e variano le soluzioni offerte dai vari e diversi personaggi "a

---

<sup>11</sup> Padova, Cedam, 1930 (ora leggibile in: G. DELITALA, *Diritto penale – Raccolta degli scritti*, I, Milano, Giuffrè, 1975.

<sup>12</sup> Il contributo vassalliano, già da noi citato, è: *Il fatto negli elementi del reato*, pubblicato originariamente negli *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, Milano, Giuffrè, 1984, e ristampato negli *Scritti giuridici*, cit., Vol. I, T. II.

<sup>13</sup> Viene a mente la frase, icastica ma puntuale, che Massimo Severo Giannini coniò nel 1973 ripensando alla scienza penalistica degli anni Venti/Trenta "diventata una specie di Cina imperiale, chiusa nelle sue muraglie e con i porti sbarrati" (M. S. GIANNINI, *Profili storici della scienza del diritto amministrativo (1940) – Postilla 1973*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2 (1973), p. 272.

<sup>14</sup> *Il fatto negli elementi del reato*, cit., p. 897, dove, per l'opera di Delitala, si sottolinea "il suo saldo inserirsi nel cuore della dottrina italiana a cavallo di due codici di notevole rilievo scientifico".

<sup>15</sup> Ora in *Scritti giuridici*, cit., Vol. IV.

seconda del momento storico, culturale, politico attraversato da questo o quel paese, da questa o quella società”, come lui stesso afferma nel discorso messinese del 1981<sup>16</sup>.

Storicismo di Vassalli che si traduce – lo abbiamo già detto, ma vale la pena di ripeterlo ora – in un atteggiamento di comprensione; che motiva e fonda, però, anche la sua curiosità intellettuale. Curiosità è termine ambiguo ed ha spesso una connotazione negativa. Viene qui usato, perché è il nostro Autore che ne fa uso, ma conviene precisarne il contenuto: per lui ‘curiosità’ è una propensione culturale che si accompagna coerente a quella della ‘comprensione’, e consiste nel saperne di più, nell’allargare il proprio sguardo per meglio fondare – sotto ogni profilo – la propria visione di giurista, le proprie valutazioni; una propensione che è suggerita da quella straordinaria umiltà, da quella perenne dubitazione critica, che abbiamo colto sin da principio come un suo tratto caratterizzante.

E’ nella ‘Prefazione’ al volume su “Formula di Radbruch e diritto penale” che Vassalli parla esplicitamente della “curiosità...suscitata in me dalle sentenze dei tribunali della Germania riunificata”, precisando: “curiosità di giurista”<sup>17</sup>. E quando, nel 2002, quella sua opera riceveva da parte del ‘Club dei giuristi’ il blasone di ‘libro dell’anno’, durante la cerimonia egli non avrebbe mancato di sottolineare: “era una grande e acuta curiosità che meritava, già solo per me, lo sforzo di tante letture, i cui contenuti e i cui risultati sentivo di dover partecipare ad altri”<sup>18</sup>.

Nasce da qui – e in perfetta coerenza – la sua esigenza di giurista ‘positivo’ che sente di dover ampliare il proprio campo di osservazione attraverso un fitto ricorso alla comparazione, portandolo – già vecchio – nei tardi anni Ottanta a studiare la giustizia penale degli U. S. A. ; nasce da qui la forte amicizia con Cherif Bassiouni, un penalista dalla schietta vocazione comparatistica e internazionalistica. Comparazione significa non soltanto appagamento per un giurista *curioso*, ma, in quanto strumento di dialogo confronto verifica, un autentico salvataggio culturale.

4 – La figura del giurista **Giuliano** Vassalli si fa sempre più nitida e la sua costruzione giuridica si connota di alcuni caratteri peculiari. Egli si presenta a noi alieno da dogmatismi, da immobilizzazioni e cristallizzazioni che possano innaturalmente soffocare una dinamica che è la forza (e, insieme, la salvezza) di un ordinamento giuridico; ma alieno anche da edificazioni astratte, da teorie pure sofferenti di aridità perché disconnesse dal procedere dinamico (dinamico perché vivente) del diritto.

Il suo diritto penale ha un respiro aperto, giacché non è riducibile a una dogmatica disumanizzata (l’afflato umanistico, appreso da quel raffinato umanista che era suo padre Filippo, si è impresso durevolmente su ogni sua scelta intellettuale). Al contrario, è pervaso da una onnipresente serratissima dialettica interna, che riversa sul piano tecnico-giuridico le sue chiare radici etiche, il “permanente scontro – come lui lo chiama nella ‘Introduzione’ alla raccolta

---

<sup>16</sup> *L’esperienza scientifica nel diritto penale*, cit., p. 88.

<sup>17</sup> *Formula di Radbruch e diritto penale*, cit., Prefazione, p.XI.

<sup>18</sup> *La formula di Radbruch*, in G. VASSALLI, *Ultimi scritti*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 655.

degli scritti<sup>19</sup> - tra il cosiddetto *favor societatis* e il cosiddetto *favor libertatis*, o, come affermerà nel 1991 nell'ambito del Convegno Linceo sui principi generali del diritto, "la difesa sociale – da un lato – e il rispetto del singolo in quanto persona umana – dall'altro"<sup>20</sup>.

Dialettica fortemente incisiva, senza dubbio tormentosa, ma perennemente guidata da una orientazione precisa che contrassegna tutto l'itinerario di ricerca del giurista.

Sono evidenti le tappe di questo itinerario. Nel 1939, appena ventiquattrenne, dopo aver studiato su indicazione di Delitala la recente aberrante giurisprudenza penale germanica, tuona coraggiosamente contro l'abolizione del divieto di analogia *in malam partem*<sup>21</sup>; dieci anni dopo, in seno al quarto Congresso della Associazione dei giuristi democratici, tiene una Relazione che ha per tema "I diritti dell'uomo dinanzi alla giustizia penale"<sup>22</sup>; nel '57 studia "La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali"<sup>23</sup>. Il saggio, apparso nel 1957 negli 'Scritti in memoria di Piero Calamandrei', era stato redatto prima che la Corte Costituzionale (nell'aprile 1956) iniziasse la sua attività giurisdizionale. Inserendolo nella raccolta, in occasione della correzione delle ultime bozze, ritenne di dover aggiungere una significativa premessa su quel fertilissimo avvio giudiziale: "quando quelle prime decisioni uscirono, ci sembrò che finalmente uscisse, liberato dalla nebbia delle paure e dall'intrigo degli arzigogoli, il Diritto...semplice, chiaro, intelligibile a tutti e soprattutto onesto; espressione non di opportunità o di abilità ma di verità"<sup>24</sup>.

Concezione alta del diritto, che non lo identifica in un complesso di leggi, tanto meno in talune dal contenuto ripugnante coniate durante il ventennio fascista. In queste appassionate e appassionanti parole del '57 c'è già il personaggio che, più tardi, rifletterà su Radbruch, sul *gesetzliches Recht* che può concretarsi tragicamente in *Unrecht* e sulla dialettica tra *gesetzliches Unrecht* e *übergesetzliches Recht*; e il diritto si staglia netto in tutta la sua carica salvante: il diritto quale salvataggio primario della persona contro gli arbitrii del potere.

Ma Vassalli, uomo che vive intensamente il proprio tempo, non può non tener presente anche un altro rischio, forse ancor più insidioso per la persona perché meno appariscente; e prende forma un'altra tappa del suo esemplare itinerario, insieme civile e scientifico. Questa volta – siamo nel '62 – la sua voce si leva, all'interno del Convegno internazionale di diritto comparato a Trier, per "La protezione della sfera della personalità nell'era della tecnica"<sup>25</sup>. Non è più un mostro politico, ma un altro mostro che, sollecitato e protetto nel tessuto sociale quale indiscutibile segno di civiltà, "avanza in nome del progresso tecnico

---

<sup>19</sup> Introduzione, in *Scritti giuridici*, cit., Vol. I, T. I, p. V.

<sup>20</sup> I principi generali del diritto nell'esperienza penalistica, in *Scritti giuridici*, cit., Vol. I, T. I, p.456.

<sup>21</sup> Precisamente nella 'voce' enciclopedica "Nullum crimen sine lege" redatta per il 'Nuovo Digesto Italiano'.

<sup>22</sup> Ora in *Scritti giuridici*, cit., Vol. III.

<sup>23</sup> Ora in *Scritti giuridici*, cit., Vol. III.

<sup>24</sup> La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali, cit., p. 177.

<sup>25</sup> Ora in *Scritti giuridici*, cit., Vol. III.

calpestando interessi minuti ed intimi”. E il giurista non è sfiorato da dubbi: la sfera più gelosa del privato va difesa al pari della dimensione pubblica del cittadino; “lo sviluppo della tecnica...deve trovare un argine in nome della stessa personalità umana destinata a restare, nelle sue manifestazioni più alte e più sacre, il metro di tutte le cose”<sup>26</sup>.

V'è una tappa ulteriore, che a noi sembra finale, e non tanto perché messa a punto nel 2009 quando Giuliano ha novantaquattro anni, quanto perché tocca il tema/problema che egli è il primo a ritenere essenziale per il diritto penale e per ogni civiltà giuridica che voglia preservarsi tale: la prova dell'emergenza. L'occasione è il Convegno organizzato dalla Associazione Silvia Sandano su un tema specifico: “I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza”, che è anche il tema della Relazione introduttiva affidata a Vassalli<sup>27</sup>. Il quale si rifà volentieri alla testimonianza di vita e agli insegnamenti di un suo grande amico, Aharon Barak, insigne studioso del diritto costituzionale comparato e Presidente della Corte Suprema di Israele dal 1995 al 2006. Barak, proprio in riferimento a legislazioni di emergenza, aveva dichiarato il proprio orgoglio per il ruolo primario assunto dai giudici costituzionali, quello di affermare “come i valori della dignità e dell'uguaglianza fra gli esseri umani siano superiori ad ogni altro valore e ad ogni altra esigenza”<sup>28</sup>.

5 – La dimensione costituzionale, proprio per la sua connessione alla libertà e dignità del cittadino, è quella che il giurista Vassalli percepisce come autenticamente la sua, la sua in quanto giurista, ancor più: in quanto penalista.

Il 23 aprile del 1956 è tra gli avvocati che, nel primo grande procedimento innanzi alla Corte, cercano – fortunatamente con successo – di mettere fine alle eredità negative del regime autoritario<sup>29</sup>. Lui non è un gius-naturalista, perché non ha consonanza con le astratte proposizioni filosofico-politiche delle ‘Carte’ sette/ottocentesche, ma non è certamente un gius-positivista, perché si guarda bene dall'immiserire il diritto nella contingenza di una miriade di leggi positive. Per lui – lo ha scritto con vena appassionata in rapporto alle primissime sentenze della Corte<sup>30</sup> - il diritto è, sopra ogni altra cosa, *verità*, giacché si tratta di un ordine scritto nelle fondazioni radicali di una società storica dove può essere letto e

---

<sup>26</sup> *La protezione della sfera della personalità nell'era della tecnica*, cit., rispettivamente pp. 348 e 349.

<sup>27</sup> La Relazione di Vassalli, essendo posteriore all'ultima raccolta di suoi scritti pubblicata nel 2007, può leggersi solo negli atti congressuali: *I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, a cura di S. Moccia, Napoli, ESI, 2009, p. 13 ss.. Uno stralcio è pubblicato nella antologia di scritti vassalliani curata da Francesco Palazzo (Roma/Bari, Laterza, 2010).

<sup>28</sup> Le parole di Barak sono riportate fedelmente dallo stesso Vassalli (*I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, cit., p. 14).

<sup>29</sup> Vassalli ricorderà più tardi con un sentimento di sincera commozione quella straordinaria giornata (cfr. G. VASSALLI, *Testimonianza*, in *Giornale di storia costituzionale*, n.11/1° semestre 2006, pp. 56/58).

<sup>30</sup> Abbiamo citato più sopra la sua diretta testimonianza (cfr. p. ).

definito in principii e regole; per lui il suo vero volto è nelle Costituzioni democratiche e pluraliste del Novecento, nella nostra del 1948 quando una Assemblea Costituente ha voluto leggere nelle trame della società civile italiana identificando valori e interessi diffusi e condivisi e traducendoli in quello che può ben qualificarsi come il breviario di ogni cittadino. Cifra giuridica – vale la pena di ribadirlo – letta nella storia di un popolo e non scritta sulle nuvole di uno stato di natura mai esistito. Il diritto, per Vassalli, non lascia mai di essere storia, cioè valori e interessi concretamente vissuti da una comunità e divenuti principii e regole.

E' il grande tema dei principii, che impegna il giurista al colmo di un itinerario e, secondo chi scrive queste note, al colmo della sua crescita culturale. Intendiamo riferirci al contributo vassalliano (cui abbiamo già accennato) nel Convegno sui principii generali del diritto organizzato nel 1991 dalla Accademia dei Lincei, contributo che dimostra doviziosamente quanta strada abbia percorso il vecchio allievo di Arturo Rocco e di Delitala e quanto si sia distaccato dalle loro geometrie legalistiche.

Vassalli parla nettamente di principii *espresi* e *inespressi*, i primi consolidati in leggi e sentenze, i secondi viventi nelle radici profonde dell'ordine giuridico e che l'esperienza giuridica nella sua continua dinamica fa percepire a chi sia dotato della forza dell'intuizione. Ed è precisamente alla difficile identificazione di questi ultimi che Vassalli richiama il giurista affidandogli – sono parole sue – uno dei suoi compiti perenni. I testi, manifestazioni affioranti di un vasto continente sommerso, possono offrire – se letti adeguatamente – segni di questa realtà nascosta. L'indicazione del Nostro va soprattutto a un testo che si distanzia *toto coelo* da una normazione ordinaria e che si presenta piuttosto come una consolidazione di valori, e cioè la Costituzione formale italiana nella consecuzione dei suoi 139 articoli. In proposito non ha mezzi termini: "L a lettura approfondita della Costituzione in materia penale ha avuto un forte ruolo nell'accennata crescita dei principii generali inespressi"<sup>31</sup>. Il che vale dire: occorre leggere avendo occhi capaci di percepire il continente sommerso (che esiste, anche se non è manifesto). E' notevole anche la piena adesione che egli porge agli altri giuristi (relatori nel Congresso linceo) che, in quanto civilisti, erano meno vincolati di un penalista nella propria azione intellettuale, cioè a Trabucchi e Falzea che avevano parlato del valore dinamico dei principii, particolarmente dei principii fondamentali, muniti di forza espansiva e per ciò stesso generatori (o, per meglio dire, maieuti) di ulteriori principii ugualmente inespressi<sup>32</sup>.

6 – Ribadiamo: la riflessione sui principii segnala un giurista dal respiro aperto, come aperto è il suo osservatorio, valorizzando quel sentimento della concretezza che non lo abbandona e che conferisce un timbro peculiare al suo essere giurista.

Proprio in ordine a questa caratterizzazione non è senza significato che una sentenza della Corte Costituzionale – la n. 89 del 1996 – abbia Vassalli come relatore e redattore. La

---

<sup>31</sup> *I principii generali del diritto nell'esperienza penalistica*, cit., p. 495.

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 497.

questione riguardava la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare e, per il giudice, il problema concerneva la portata del precetto contenuto nell'articolo 3 della Costituzione dove si parla di uguaglianza in un modo sostanziosamente rinnovato rispetto alla vecchia *égalité* delle Carte costituzionali giusnaturalistiche. E' precisamente in quella sentenza che il giudizio di uguaglianza si trasforma in un giudizio di ragionevolezza e dove si dà una fondazione teorica e agguerritamente tecnico/giuridica a quella *ragionevolezza*, che stava evolvendosi a principio/guida per i giudici costituzionali ben al di là di un chiuso e asfittico formalismo, principio/guida in perfetta consonanza con l'ideario giuridico espressione della maturità culturale e tecnica del giudice Vassalli<sup>33</sup>.

Quando, nel 2002, Francesco Palazzo (che parlerà tra poco, questa mattina) chiamò me e Giuliano a inaugurare i 'corsi' della Scuola di specializzazione nelle professioni legali dell'Ateneo fiorentino, accanto al mio modesto discorsetto egli pronunziò un discorso di altissima levatura sul rapporto fra norma e applicazione, confermando i risultati del suo lungo e fertile itinerario riflessivo espresso nitidamente nel Convegno linceo del '91 e nella sentenza del '96. Anche se non ci furono (né potevano esserci) smentite al legalismo italiano, nette suonarono le critiche alla "superfetazione legislativa", al "groviglio legislativo", al "modo del tutto improprio di legiferare"<sup>34</sup>.

Lui, che era uscito due anni prima dalla novennale esperienza in Corte; lui, che aveva analizzato con la sua consueta curiosità intellettuale il rapporto fra norma e applicazione negli USA, constatava – parole sue – "che un avvicinamento tra i due sistemi, di *common law* e di quello che taluno chiama *ius scriptum*, è avvenuto e sta avvenendo nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale con le Corti Costituzionali e segnatamente con la loro giurisprudenza ispirata al criterio della ragionevolezza"<sup>35</sup>. Ragionevolezza! Lui ce lo ha insegnato: una ponderazione dei diversi valori coinvolti in una vicenda concreta, un salvataggio rispetto al nostro formalismo legalistico ancora troppo vincolato ad un decrepito volontarismo astratto; salvataggio sì, perché si veniva a togliere i fatti dal limbo mortificante della irrilevanza giuridica, o, come dice acutamente Gustavo Zagrebelsky, perché mediante quel principio "l'altro lato del diritto, il lato materiale, fa la sua trionfale ricomparsa"<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Così puntualizza più distesamente la Corte, ma è, di fatto, il Relatore Vassalli che parla: "il giudizio di eguaglianza è in sé un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la 'causa' normativa che la deve assistere: ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema e ometta, quindi, di operare il doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa 'ragione' della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e, dunque, fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone dell'eguaglianza".

<sup>34</sup> *Il diritto tra norma e applicazione (il ruolo del giurista nell'attuale società italiana)*, ora in *Ultimi scritti*, cit., pp. 638-639.

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 637.

<sup>36</sup> G. ZAGREBELSKY, *Il giudice delle leggi artefice del diritto*, Napoli, ESI, 2007, p. 48.



7 – Viene a mente il suo ultimo insegnamento espresso nel *Colloquium* con Francesco Palazzo, avvenuto nella primavera/estate del 2009, alle soglie della morte, quando egli affermava la certezza che “è nel confronto quotidiano che si trovano i canali della ragione e del bene”<sup>37</sup>, e chiudeva con un auspicio che racchiude il messaggio essenziale del Vassalli penalista, un messaggio che egli formulava dietro le speranze che gli davano certe esperienze della giustizia penale internazionale, ma soprattutto le trasformazioni avvenute grazie alla verifica di vecchie dogmatiche penalistiche nel crogiuolo vivificatore del costituzionalismo contemporaneo: “il diritto penale – tutto il diritto penale – si appresta a ridiventare anch’esso un diritto umano alla stessa stregua degli altri rami del diritto in generale ed in modo più profondo e permanente”<sup>38</sup>. Se non andiamo errati, si traggono ora le estreme conseguenze del rifiuto di un *diritto soggettivo di punire* (e cioè di una concezione potestativo/volontaristica) e dell’opzione, invece, per una costruzione oggettiva del diritto penale puntando sulla nozione di *punibilità*, scelte teoriche che avevano costituito la trama di una importante riflessione di lui appena ventisettenne<sup>39</sup>.

Sarebbero passate solo alcune settimane e il 21 ottobre Giuliano Vassalli ci avrebbe lasciato per sempre. Ricordo ancora il presagio angosciante che mi attanagliò: senza di lui io – e con me, penso, tutti i giuristi italiani – ci saremmo sentiti incredibilmente più soli.

---

<sup>37</sup> Cfr. ‘*Colloquium*’ con Giuliano Vassalli, in Giuliano Vassalli, a cura di F. Palazzo, Roma/Bari, Laterza, 2010, p. 217.

<sup>38</sup> Ibidem, p. 221.

<sup>39</sup> G. VASSALLI, *La potestà punitiva*, Torino, Utet, 1942, Premessa, p. 6, nonché pp. 371-377.